

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 30 giugno 1959 concernente la modificazione dell'art. 5
della legge degli onorari dei magistrati

(del 4 settembre 1959)

Il Consiglio di Stato, con messaggio 30 giugno 1959 n. 840, in adesione ad istanza 25 ottobre 1958 dell'Associazione ticinese dei Giudici di pace, propone un adeguamento delle indennità da corrispondere ai Giudici di pace.

Essi sono, per il ritmo non pieno della loro attività, onorari in modo singolare. Accanto a una modesta indennità fissa, graduata secondo la importanza del Circolo, data dall'elemento costituito dalla popolazione, hanno diritto alle sportule previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria 10 gennaio 1923, secondo gli art. 10 - 14 e 54-55.

La indennità fissa compensa, da un canto, la somma di attività cui sono tenuti, senza che la stessa possa esprimersi in misura da giustificare la emissione di una parcella in base alla legge sulla tariffa giudiziaria, e dall'altro adegua lievemente le sportule fissate da circa 7 lustri sul valore di allora e della moneta e del costo della vita.

Se è vero che l'amministrazione della giustizia minore deve essere data gratuitamente o quasi, non è meno vero che un correttivo si impone soprattutto onde abusi siano evitati nella corsa al litigio così come il facile, polemico e astioso ricorso alla stessa.

E il correttivo può solo essere trovato mettendo a carico dei contendenti rispettivamente del o dei soccombenti le spese relative al procedimento, adeguatamente fissate.

Il Consiglio di Stato, per il momento, non sembra entrare nelle viste di un adeguamento delle sportule alle quali hanno diritto i Giudici di pace, giusta la legge sulla tariffa giudiziaria.

Il problema potrà in ogni modo essere ripreso al momento in cui gli interessati stessi dovessero farne richiesta, rispettivamente nel momento in cui la modifica della legge sulla tariffa giudiziaria dovesse essere posta in cantiere.

Occupandoci intanto limitatamente del problema posto dal messaggio in esame, occorre sottolineare che la proposta di adeguamento della indennità fissa è giustificata per immediata intuizione.

La misura dell'adeguamento, che quasi si identifica con quella richiesta, appare equa. E lo è in realtà se si considera la scala degli adeguamenti fatta nel corso di quest'ultimo quarantennio. Infatti :

organico 18 giugno 1920 :	sino a 5000 anime	Fr. 150,—
	da 5001 a 10.000	» 200,—
	oltre i 10.000	» 300,—
organico 30 dicembre 1930 :	idem, idem	Fr. 200,—
		» 250,—
		» 300,—
organico 30 ottobre 1947 :	idem, idem	Fr. 400,—
		» 500,—
		» 600,—

organico 9 novembre 1954 : idem, idem

Fr. 500,—

» 600,—

» 700,—

progetto in esame : idem, idem

Fr. 750,—

» 850,—

» 950,—

La Commissione dà la sua adesione a questo adeguamento, persuasa che è legittimo.

La novità del disegno di modifica dell'art. 5 dell'organico in vigore è data, oltre che dall'adeguamento discusso, dalla indennità prevista per la prima volta, per il supplente Giudice di pace.

E' una indennità minima di Fr. 100,— uguale per tutti, indipendentemente dal Circolo in cui appartengono, per le prestazioni cui sono tenuti, in misura per certo minore rispetto ai Giudici titolari, e per le quali non è dato riscontro di indennità, rispettivamente di sportule, nella legge sulla tariffa giudiziaria.

La Commissione dà il suo consenso.

Il maggior onere finanziario è calcolato a Fr. 13.500,—.

La Commissione ha esteso il suo esame ad altri problemi attinenti il funzionamento della giustizia di pace : ad esempio : limite delle competenze (art. 5 LOG) ; attività formativa ; obbligo relativo alle aule e all'arredamento delle stesse.

In particolare sembra risolto il problema relativo alle aule e all'arredamento relativo nel senso che è nelle competenze e negli oneri a carico dello Stato.

La Commissione ne ha preso atto con soddisfazione e auspica che l'intervento dello Stato avvenga quindi senza riserve.

La formazione culturale e tecnica per così dire viene assicurata con corsi annuali adeguati. Ed è da incoraggiare.

Con queste considerazioni, talune delle quali estranee al problema delle indennità per se stesse, ma interessanti tutte il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria minore, e quindi attuali, vi proponiamo di dare la vostra adesione al disegno di legge in esame.

Per la Commissione della Legislazione :

A. Lafranchi, relatore

Agustoni — Bianchi — Induni — Maino

— Ongaro — Riva — Snider